



(PROVINCIA DI ANCONA)

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/3/2007

Modificato con delibere:

C.C. n. 43	del 31.07.2014
C.C. n. 55	del 04.09.2014
C.C. n. 30	del 22.06.2015
C.C. n. 18	del 27.04.2016
C.C. n. 37	del 23.04.2017
C.C. n. 22	del 06.03.2018



### Art. 1 – Variazione delle aliquote

L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dal D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 16.06.1998 n.191, e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006, nonché dall'art. 1, comma 1, del D.L. 13.08.2001 n.138, convertito dalla L. 14.09.2011 n.148, è soggetta con effetto 01.01.2014 ad una nuova rimodulazione per la salvaguardia di criteri di progressività in relazione a quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.

### Art. 2 – Determinazione delle aliquote

1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
Fino a € 15.000 (con soglia di esenzione sino a € 11.000)	0,60%
Da € 15.001 a € 28.000	0,70%
Da € 28.001 a € 55.000	0,75%
Da € 55.001 a € 75.000	0,76%
Da € 75.001	0,77%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato in G.U. n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### Art. 3 – Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.



2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del DPR n. 917/1986.

#### **Art. 4 – Versamento**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 5 – Rinvio e disposizioni di Legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

